Azienda U L S S n. 2
Marca trevigiana
Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

09/12/2021, n. 2375

Il Direttore generale di questa Azienda ULSS dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 21 del 26 febbraio 2021, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Dott.ssa Patrizia Mangione
Direttore sanitario	- Dott. Stefano Formentini
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Dott. Roberto Rigoli

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI E PERITALI: APPROVAZIONE.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI E PERITALI: APPROVAZIONE.

Il Direttore incaricato dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

PREMESSO che con deliberazione n. 1867 del 29.10.2020 è stato adottato in via definitiva il nuovo Atto Aziendale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana con effetti dal 1° novembre 2020, a seguito della presa atto del decreto n. 103 del 28.9.2020 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, con il quale è stata disposta l'approvazione del citato Atto Aziendale;

DATO ATTO che con DGR n. 573 del 10.5.2011 sono state approvate le Linee guida per la gestione stragiudiziale dei sinistri di RCT delle Aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, considerando che:

- il convergere dell'incremento continuo delle richieste risarcitorie e del loro effettivo riconoscimento in sede di giudizio ha provocato la crescente difficoltà riscontrata dalle Aziende ULSS nel reperire coperture assicurative adeguate al rischio da allocare, espressive di una concorrenza effettiva tra soggetti privati;
- le procedure ad evidenza pubblica per il rischio RCT svoltesi nell'ambito regionale hanno fotografato una crescente chiusura del mercato assicurativo, che pare dettare condizioni contrattuali sempre più onerose in termini di costi e di minor estensione delle coperture proposte, cui la parte pubblica deve suo malgrado aderire;
- la gestione diretta dei sinistri, affidata a ciascuna Azienda ULSS nei limiti economici fissati dal modello regionale, consente di responsabilizzare le stesse strutture ed operatori, innescando un processo virtuoso idoneo a far crescere la consapevolezza degli eventi di danno, l'analisi dei fattori di rischio e, conseguentemente, nel tempo, le azioni più efficaci a prevenire i sinistri medesimi, in linea con le determinazioni in parallelo già assunte dalla Regione del Veneto, anche in ambito aziendale, per la miglior gestione del rischio clinico;
- nel medio/lungo periodo, la gestione consapevole e diretta degli eventi dannosi, la loro conseguente mappatura in ambito aziendale – oltre che necessaria in relazione alla scarsa ed insufficiente offerta di prodotti assicurativi adeguati – appare idonea a ridurre le probabilità di accadimento di fattispecie pregiudizievoli dei diritti dei terzi in occasione dello svolgimento delle diverse attività aziendali e, con ciò, anche l'esposizione debitoria complessiva del Sistema Sanitario Regionale;
- a ciò si aggiunge che, innervando la metodica della gestione diretta aziendale dei sinistri di RCT in un processo informativo che prevede la continua trasmigrazione di dati alla Regione, vi è la possibilità per l'Ente sovraordinato di monitorare con efficacia e tempestività l'andamento della sinistrosità nelle diverse Aziende, permettendo altresì un raccordo con le azioni assunte dalla Regione in tema di gestione del rischio clinico;

CONSIDERATO che:

- ad oggi nell'attuale articolazione funzionale dell'Azienda non è prevista la costituzione di un ufficio legale, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 247/2012, avente la competenza generale della difesa in giudizio dell'Amministrazione nonché le previste condizioni operative di autonomia e indipendenza mediante il collocamento in staff al Direttore Generale DGR n. 1306/2017);

- la gestione diretta dei sinistri di RCT ha comportato un incremento dei conferimenti di incarichi di patrocinio e domiciliazione ad avvocati di libero foro per i contenziosi insorti a seguito dell'impossibilità di definire stragiudizialmente le richieste di risarcimento di danno;

- in via generale il ricorso ad avvocati esterni si rende necessario per rappresentare, assistere e difendere l'Amministrazione in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile;

- è necessario patrocinare e difendere tutti i soggetti che hanno diritto alla tutela legale secondo le disposizioni di legge, regolamentari e della contrattazione collettiva sul lavoro, qualora non sussistano conflitti di interesse anche potenziali con l'Azienda;

RILEVATO che la materia del conferimento degli incarichi defensionali da parte di pubbliche amministrazioni ad avvocati del libero foro è stata, nel corso degli ultimi anni, oggetto di vari condizionamenti normativi e di vari opinamenti da parte della dottrina e della giurisprudenza, in primo luogo in ragione del recepimento da parte dell'ordinamento interno dei vari principi in materia affermati dal diritto comunitario.

RICHIAMATE per la materia in oggetto le seguenti principali disposizioni:
- codice civile – artt. 2222 e seguenti;
- legge 9.2.1982, n. 31 "Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee";
- legge 31.12.2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", in particolare l'art. 13;
- D.M. 14.3.2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";
- D.L. 12.9.2014, n. 132 in materia di negoziazione assistita;
- D.Lgs. 4.3.2010, n. 28 e D.M. 18.10.2010, n. 180 in materia di mediazione;
- Codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, in particolare art. 82 codice di procedura civile e artt. da 2230 a 2238 codice civile;
- Codice deontologico forense, pubblicato in G.U. n. 86 del 13.4.2018;

RITENUTO opportuno disciplinare la costituzione dell'elenco degli avvocati di libero foro nonché le modalità per il conferimento degli incarichi di rappresentare, assistere e difendere l'Azienda nonché il conferimento degli incarichi di periti e consulenti tecnici di parte, secondo l'articolato quadro normativo sopra indicato;

SI PROPONE sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dalla relativa istruttoria di approvare il "Regolamento concernente gli incarichi legali e peritali", nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1) di approvare il "Regolamento di disciplina degli incarichi legali e peritali", nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2021 e che le disposizioni del Capo III si applicano a decorrere dalla formazione dell'elenco degli avvocati;

3) di inserire il predetto regolamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;

4) di delegare al Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali ogni incombente per la formazione e la tenuta dell'elenco degli avvocati, compresi l'approvazione e l'emanazione dell'avviso per la formazione del citato elenco e della relativa domanda di iscrizione;

5) di dare atto che nessun onere deriva dall'assunzione della presente deliberazione;

6) di dichiarare la presente deliberazione esecutiva dalla data di adozione.

Deliberazione 09/12/2021, n. 2375

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il Direttore amministrativo n.ro certificato: E26C50D275F1164F1DBA807A4028F5 Firmatario: Dott.ssa Patrizia Mangione

Il Direttore sanitario n.ro certificato: 0DB3D24D98754E7053E798599B2AAA39 Firmatario: Dott. Stefano Formentini

Il Direttore dei servizi socio-sanitari n.ro certificato: 48E942B3A2877A5FB9BC1F5F887F6FF6 Firmatario: Dott. Roberto Rigoli

Il Direttore generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 5044A729C9180C7ED7C8E46C65F890EB

La presente deliberazione viene:

- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi

- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 14/12/2021 SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 1157A12405100D8C881A2553641AA420 Firmatario: Marzia Volpato

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/12/2021

Treviso, 09/12/2021 SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 1157A12405100D8C881A2553641AA420 Firmatario: Marzia Volpato

---

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

U.O.C. Affari Generali e Legali

REGIONE DEL VENETO

ULSS2 MARCA TREVIGIANA

REGOLAMENTO

DI DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI E PERITALI

approvato con deliberazione n. ___ del _____

in vigore dal _____

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

CAPO II – ELENCO DEGLI AVVOCATI

Art. 2 – Elenco degli avvocati
Art. 3 – Domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati
Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati
Art. 5 – Valore, formazione e tenuta dell'elenco degli avvocati
Art. 6 – Affidamento degli incarichi
Art. 7 – Trattamento dei dati personali

CAPO III – INCARICHI AGLI AVVOCATI DI LIBERO FORO

Art. 8 – Incarichi agli avvocati di libero foro
Art. 9 – Obblighi del legale incaricato
Art. 10 – Criteri di determinazione dei compensi e delle spese
Art. 11 – Modalità di svolgimento e revoca degli incarichi

CAPO IV – CONSULENTI TECNICI DI PARTE

Art. 12 – Conferimento dell'incarico al consulente tecnico e nomina nel procedimento
Art. 13 – Compensi e spese per lo svolgimento dell'incarico del consulente tecnico

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Norma di rinvio
Art. 15 – Abrogazione di norme
Art. 16 – Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria nonché dei principi previsti dalla Legge n. 241/1990 di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, e pubblicità, le modalità di conferimento degli incarichi per i servizi legali e peritali a professionisti esterni e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Per incarichi di prestazione d'opera professionale concernenti i servizi legali s'intendono le seguenti fattispecie:

a) assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'Azienda in occasione di ogni singola vertenza innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
b) arbitrati, conciliazioni, mediazioni e negoziazioni assistite;
c) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lettera a) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato;
d) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
e) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs n. 50/2016 per cui si applica integralmente il predetto decreto.

Il presente Regolamento si applica altresì, per quanto compatibile agli incarichi legali conferiti a seguito di indicazione su intesa delle compagnie assicurative dell'Azienda, che in base alle rispettive polizze hanno la gestione dei sinistri, designano i legali e i periti ed assumono le relative spese.

Per incarichi concernenti i servizi peritali s'intendono tutte le attività d'indagine, di acquisizione di dati e di valutazione compiute da un professionista con specifiche competenze tecniche e scientifiche nelle discipline particolari previste di norma dagli albi dei periti presso il tribunale.

CAPO II – ELENCO DEGLI AVVOCATI

Art. 2 – Elenco degli avvocati

Per le finalità del presente Regolamento è istituito un apposito elenco di avvocati di libero foro, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie (di seguito denominato elenco).

L'elenco è suddiviso, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto civile: diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni, diritto dell'esecuzione forzata;
b) diritto penale: diritto penale della persona, diritto penale della pubblica amministrazione;
c) diritto amministrativo: diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa, diritto sanitario, diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale, contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico;
d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
e) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
f) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni.

Art. 3 – Domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati

Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei

requisiti di cui al successivo art. 4.

L'iscrizione nell'elenco avviene in seguito a presentazione di domanda di iscrizione, redatta secondo il modulo predisposto dall'Azienda, sottoscritta dal richiedente.

La domanda di iscrizione deve essere inviata all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda con allegata la seguente documentazione:
1) fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2) curriculum professionale in formato europeo del richiedente, con indicazione dei settori in cui si richiede l'iscrizione, dell'Ordine professionale di appartenenza e degli incarichi svolti negli ultimi 5 anni;
3) documentazione che il richiedente ritenga utile produrre ai fini dell'iscrizione.

Il richiedente ha l'onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le dichiarazioni relative ai titoli posseduti, ai servizi prestati ed ogni altra informazione che ritenga opportuno specificare nella domanda di iscrizione.

L'Azienda si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati

Gli avvocati del libero foro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, o di altro paese dell'unione europea, salvo ulteriori equiparazioni stabilite dalla legge;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato (anche in caso di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti), non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati negli ultimi 5 anni;
- iscrizione all'albo professionale degli avvocati ai sensi dell'art. 7 della L. 247/2012 "*Disciplina dell'ordinamento della professione forense*" da almeno 5 anni;
- possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione ai sensi del D.M. 22.9.2016;
- comprovata esperienza professionale, emergente anche da pregressa attività svolta in sede processuale nell'ambito dei settori di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- assenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico e dalla normativa in materia;
- non aver rappresentato e difeso in giudizio né personalmente né da parte di colleghi / associati di Studio controparti dell'Azienda ULSS n. 2 (ovvero delle precedenti ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo e n. 9 di Treviso) negli ultimi 5 anni;
- inesistenza di giudizi in corso sia personalmente sia da parte di colleghi / associati di Studio contro l'Azienda;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, devono essere mantenuti durante tutto il periodo di iscrizione nell'elenco e devono altresì essere presenti al momento di conferimento del singolo incarico.

Art. 5 – Valore, formazione e tenuta dell'elenco degli avvocati

La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Azienda di conferire incarichi, né alcun diritto in capo al professionista di ricevere incarichi.

L'Azienda procede a redigere l'elenco degli avvocati di libero foro tenendo in considerazione le domande validamente pervenute e ritenute idonee, ordinando ciascun settore secondo il criterio alfabetico.

L'elenco ha durata illimitata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale.

L'elenco si intende aperto e sarà aggiornato annualmente con l'inserimento delle nuove richieste pervenute entro il 30 ottobre di ogni anno e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di pubblicare apposito avviso per la raccolta delle relative domande di iscrizione.

I soggetti inseriti nell'elenco devono comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco medesimo.

La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista o d'ufficio quando lo stesso professionista:
- abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbia rinunciato ad un incarico senza giustificato motivo;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli;
- sia responsabile di gravi inadempienze.

La cancellazione dall'elenco, per i motivi di cui al precedente comma, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista e, fermi restando gli obblighi deontologici di quest'ultimo, l'onere a suo carico di trasmettere all'Azienda tutti gli atti di causa e la documentazione connessa in proprio possesso.

Art. 6 – Affidamento degli incarichi

L'elenco degli avvocati di libero foro costituisce una banca dati di professionisti da cui l'Azienda può attingere per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento.

L'Azienda individuerà il professionista cui conferire l'incarico sulla base di:
- curriculum vitae;
- specializzazioni e/o titoli accademici, abilitazioni professionali conseguite, specifiche competenze professionali ed esperienze acquisite, con riferimento anche allo svolgimento di incarichi analoghi;
- competenze specialistiche elevate in ragione:
  - del bene e/o materia oggetto di contenzioso (a titolo esemplificativo per la realizzazione di grandi infrastrutture, opere pubbliche, altro);
  - del valore complessivo della causa;
  - per la rilevanza del foro nel quale è instaurata la causa (a titolo esemplificativo le Magistrature Superiori);
  - per le questioni di diritto sottese (specifica ed esclusiva competenza degli affidatari su puntuali questioni di diritto);
- prosecuzione nei successivi gradi del giudizio;
- necessità di unire la difesa dell'Azienda a quella di altri soggetti che hanno affidato o intendono affidare la difesa ad un avvocato di libero di libero foro (connessione soggettiva);
- analogia, consequenzialità o complementarietà con altri incarichi (connessione oggettiva);
- equa ripartizione, quale criterio per l'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura e delle caratteristiche del professionista, che consente altresì di esercitare la naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla pubblica amministrazione, pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice;
- se del caso, comparazione di preventivi.

Ai professionisti individuati dall'Azienda verrà richiesto di formulare apposito preventivo di parcella che

tenga conto dell'attività prevedibilmente necessaria, in relazione alla durata e complessità dell'incarico, comprensivo degli oneri accessori di legge.

Previa intesa sul preventivo, l'Azienda provvederà a formalizzare il conferimento dell'incarico di patrocinio legale con contestuale assunzione dei relativi oneri di spesa.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e di quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti dai professionisti ai fini della partecipazione alla formazione dell'elenco, o, comunque, acquisiti a tal fine dall'Azienda, è finalizzato unicamente all'espletamento della predisposizione dell'elenco stesso ed avverrà presso l'Azienda con l'utilizzo di strumenti anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione comporta la non iscrizione nell'elenco.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il professionista si impegna, altresì, a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a disposizione dall'Azienda e finalizzati allo svolgimento di incarichi professionali, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dal richiamato codice in materia di protezione dati personali.

CAPO III – INCARICHI AGLI AVVOCATI DI LIBERO FORO

Art. 8 – Incarichi agli avvocati di libero foro

Nel caso in cui sia necessario resistere in giudizio o promuovere un contenzioso, l'Azienda provvede all'affidamento dell'incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio ad avvocati del libero foro, con eventuale nomina di domiciliatari al di fuori del circondario giudiziario di competenza nei casi di necessità.

L'incarico è conferito in ogni caso con provvedimento del direttore generale e legale rappresentante dell'Azienda per singolo grado di giudizio e può essere rinnovato per i gli eventuali gradi successivi, scegliendo di norma il professionista tra gli iscritti nell'apposito elenco aziendale, garantendo parità di trattamento nell'affidamento degli incarichi ed equa ripartizione in corrispondenza all'interesse dell'amministrazione di individuare l'affidatario in base anche al carattere fiduciario dell'incarico.

L'Azienda si riserva la facoltà di conferire gli incarichi professionali anche ad avvocati non inseriti nell'elenco in casi particolari e a mezzo di motivato provvedimento indicante le ragioni della scelta quando, per peculiari competenze o specifiche situazioni giudiziarie, sia opportuno far ricorso ad altri professionisti.

Art. 9 – Obblighi del legale incaricato

Il legale incaricato svolge la propria prestazione professionale in modo autonomo nel rispetto dei principi di cui alla legge 31.12.2012, n. 247, che disciplina l'ordinamento della professione forense.

Al medesimo sono trasmessi tutti gli atti necessari alla migliore difesa degli interessi pubblici e dei soggetti per i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di assicurare il patrocinio legale.

Il legale incaricato deve in particolare, senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai compensi preventivati, provvedere a:
- assicurare la propria personale presenza alle udienze che verranno celebrate nell'ambito dell'incarico

affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva o di concomitanti, superiori ed inderogabili impegni;
- tenere prontamente informata e aggiornata l'Azienda sull'andamento e sugli sviluppi della causa, illustrandone eventuali rischi correlati o ad essa riconducibili;
- trasmettere tempestivamente tutti i relativi atti e provvedimenti, compresi quelli redatti dalle altre parti, con le proprie pertinenti osservazioni;
- formulare motivati pareri sull'opportunità e convenienza ad impugnare i provvedimenti sfavorevoli;
- sottoporre al direttore generale e al direttore del servizio affari generali e legali le proposte di definizione transattiva eventualmente ritenute opportune o formulate dalle controparti o dal giudice;
- prospettare, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite; in tale caso ed ove richiesto, gli avvocati sono tenuti a prestare la necessaria assistenza nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione;
- curare il recupero spontaneo di eventuali crediti ovvero prospettare all'Azienda le opportune iniziative per il recupero forzoso di eventuali crediti conseguenti al giudizio;
- assicurare, qualora richiesto a fini di chiarimenti, la propria presenza presso gli uffici competenti dell'Azienda per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza; tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, se non al rimborso delle spese vive documentate.

Art. 10 – Criteri di determinazione dei compensi e delle spese

Fermo restando quanto previsto dalla legge professionale 31.12.2012, n. 247 sull'equo compenso, a fronte dell'art. 13, comma 3, della citata legge e delle disposizioni di finanza pubblica che hanno posto a carico delle amministrazioni pubbliche un dovere di contenimento delle spese correnti, tra le quali sono da considerare le prestazioni erogate per l'attività defensionale dagli avvocati del libero foro, nonché di quanto stabilito dal D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che prevede l'impegno di spesa certo da effettuarsi all'affidamento dell'incarico, il professionista da incaricare determina i propri compensi secondo i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014, n. 55 diminuiti del 50 per cento nel rispetto del principio di economicità in ogni caso e per tutti le fasi del giudizio. Tale diminuzione si applica anche nei casi in cui il citato decreto preveda maggiorazioni del compenso unico in base a specifici parametri.

In caso di controversie particolarmente complesse e specialistiche i compensi possono essere calcolati entro i valori medi di cui alle tabelle allegate al citato D.M. n. 55/2014.

Il preventivo deve comprendere anche le competenze spettanti per l'eventuale domiciliazione qualora sia obbligatoria per motivi tecnici di difesa.

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuto il rimborso forfettario delle spese e il rimborso delle spese per trasferta secondo le disposizioni del D.M. n. 55/2014.

L'importo complessivo preventivato è indicato nella deliberazione di conferimento dell'incarico e sarà pagato su presentazione di regolare fattura, accompagnata dall'indicazione dettagliata dell'attività espletata.

Il pagamento della parcella avverrà secondo le modalità ordinarie di pagamento adottate dall'Azienda e potranno essere corrisposti acconti per ogni singola fase espletata.

La trasmissione della proposta di preventivo, accompagnata dalle dichiarazioni in materia, e la successiva trasmissione della deliberazione di incarico tengono luogo del contratto tra le parti.

Art. 11 – Modalità di svolgimento e revoca degli incarichi

L'Azienda è sollevata, dal soggetto incaricato, di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in

contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività professionale.

Gli incarichi possono essere revocati, altresì, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per violazione degli obblighi contrattuali.

La revoca dell'incarico è disposta dal direttore generale con provvedimento motivato.

CAPO IV – CONSULENTI TECNICI DI PARTE

Art. 12 – Conferimento dell'incarico al consulente tecnico e nomina nel procedimento

Nei casi in cui, per promuovere e resistere in giudizio o nelle procedure stragiudiziali, si renda necessaria l'assistenza tecnica per sostenere e difendere le posizioni e gli interessi dell'Azienda sanitaria e del personale avente diritto all'assistenza peritale con oneri diretti a carico della stessa Azienda in ottemperanza alle disposizioni del relativo rapporto di lavoro, quest'ultima provvede a individuare il professionista idoneo per titoli e competenze con priorità nell'ambito delle risorse umane in servizio o in convenzione presso l'Amministrazione, in ragione delle particolari competenze professionali e tecniche richieste.

Il legale incaricato, su comunicazione dell'Azienda, provvede alla nomina del consulente di parte in favore dell'Ente nell'ambito del procedimento di competenza, al momento della nomina da parte del giudice di un consulente tecnico d'ufficio ovvero al momento previsto dalla procedura di riferimento negli altri casi.

Nell'ipotesi in cui non vi siano professionalità interne disposte ad accettare l'incarico, per carico di lavoro o per assenza di specifica professionalità tecnico-legale, l'Azienda provvede al conferimento dell'incarico di consulente tecnico di parte a professionisti esterni, di comprovata competenza professionale nello specifico ambito oggetto di consulenza, secondo i principi del presente Regolamento in quanto compatibili.

Art. 13 – Compensi e spese per lo svolgimento dell'incarico del consulente tecnico

Conformemente al principio secondo cui il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell'onnicomprensività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio, fermo restando che siffatto principio non esclude che gli stessi dipendenti possano espletare incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione, ove, però, ne ricorrano i presupposti legali e sempre che non costituiscano comunque espletamento di compiti d'istituto, l'Azienda provvede a stabilire con apposito atto i compensi forfettari da riconoscere al personale dipendente o convenzionato per lo svolgimento dell'incarico conferito.

È altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e di eventuali oneri di legge per l'espletamento dell'incarico professionale.

Tali incarichi, espletati al di fuori dell'orario di servizio, sono regolati in conformità alle disposizioni in materia di libera professione e sono formalizzati con nota interna.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale in materia e alle disposizioni contrattuali vigenti per il patrocinio legale e peritale.

Art. 15 – Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia emanate dalle ex aziende sanitarie n. 7 di Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo, n. 9 di Treviso e dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 dicembre 2021. Le disposizioni del Capo III si applicano a decorrere dalla formazione dell'elenco degli avvocati.